



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan
Dott. Giovanni Peluso

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

1.2017
Gennaio

Import/Export: Nuovo modello di Dichiarazione di intento dal 1.3.2017

Sommario

1. PREMESSA	2
2. IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO.....	2
3. CHIARIMENTI EX RISOLUZIONE 120/E DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE	3

Circolare Informativa per i Clienti

1. PREMESSA

La Dichiarazione di intento (o Lettera di intento) permette a colui che presenta lo *status* di “esportatore abituale” di poter acquistare da operatori italiani o effettuare importazioni in dogana senza venire gravato dall’IVA, nel limite del proprio *plafond*.

La Dichiarazione di intento deve essere:

1. Inviata telematicamente dall’esportatore abituale a mezzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o a mezzo di un intermediario telematico;
2. Essere fatta pervenire al fornitore il quale dovrà a sua volta procedere a:
 - Verificare la validazione dell’avvenuta trasmissione da parte dell’esportatore abituale a mezzo del servizio disponibile al link: <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>; *nonché, andato a buon fine tale controllo,*
 - Emettere fattura senza IVA, ai sensi dell’art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72, indicando nel corpo della fattura la dicitura “operazione senza IVA come da Vs. Lettera di intento n. del”.

Con Provvedimento n. 213221 del 2.12.2016 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di Dichiarazione di intento ad uso degli esportatori abituali. Successivamente l’Agenzia ha provveduto con la Risoluzione 120/E del 22 dicembre 2016 a fornire i primi chiarimenti ai dubbi espressi dalle Associazioni di Categoria.

2. IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO

Nella nuova versione di Dichiarazione di intento in vigore dal 1 marzo 2017 la variazione consiste nella scomparsa del campo che permette la possibilità di effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA per un determinato periodo dell’anno (dal ... al ...).

Nelle motivazioni a corredo del provvedimento di modifica al modello si legge che *“le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo.”*

Il nuovo modello entrerà in uso dal 1.3.2017, quindi gli operatori che si troveranno fino al 28.02.2017 ad avere esigenza di inviare ai propri fornitori/dogana una Dichiarazione di intento dovranno farlo avendo cura di utilizzare il vecchio modello. Dal 1 marzo 2017 dovranno utilizzare il nuovo modello.

Circolare Informativa per i Clienti

3. CHIARIMENTI EX RISOLUZIONE 120/E AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione 120/E del 22 dicembre 2016 in risposta ai dubbi sollevati da alcune Associazioni di Categoria.

In particolare l'Agenzia ha chiarito che:

1. Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
2. Nel caso in cui venga presentata una Dichiarazione di intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "*operazioni comprese nel periodo da*" (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la Dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova Dichiarazione di intento utilizzando il nuovo modello;
3. Nel caso in cui venga presentata una Dichiarazione di intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "*una sola operazione per un importo fino ad euro*" o il campo 2 "*operazioni fino a concorrenza di euro*", la dichiarazione ha validità fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova Dichiarazione di intento utilizzando il nuovo modello;
4. L'importo da indicare nel campo 2 della sezione "*dichiarazione*" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è stata presentata la Dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la Dichiarazione di intento, importo che non deve mai eccedere quanto indicato nella Dichiarazione stessa. Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza IVA per un importo superiore a quello inserito nella Dichiarazione di intento presentata deve produrre una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare a utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.